

INFORMATIVA SUL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO (ai sensi art. 27-bis, T.U. maternità/paternità, d.lgs. 151/2001)

1. Premessa

La presente informativa è diffusa con l'obiettivo di promuovere una cultura organizzativa orientata alla condivisione delle responsabilità genitoriali e all'equilibrio tra vita privata e vita professionale, favorendo una fruizione consapevole degli strumenti di conciliazione previsti dall'ordinamento.

2. Destinatari

Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti, del settore privato e del settore pubblico, inclusi:

- il padre lavoratore dipendente;
- il padre adottivo o affidatario;
- la lavoratrice genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, nei casi previsti.

In tali casi, il diritto è riconosciuto in funzione della responsabilità genitoriale formalmente attribuita.

Il congedo non spetta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata né ai lavoratori autonomi.

Per i lavoratori domestici e per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la fruizione richiede che il rapporto di lavoro sia in essere al momento dell'utilizzo del congedo.

3. Durata e periodo di fruizione

Il congedo ha durata pari a:

- 10 giorni lavorativi obbligatori, fruibili anche in via continuativa;
- elevabili a 20 giorni lavorativi in caso di parto plurimo.

Il congedo è fruibile:

- dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla data del parto;
- in caso di adozione o affidamento, entro 5 mesi dall'ingresso in famiglia (e, per l'adozione internazionale, secondo le regole applicabili alla procedura, anche in relazione alla permanenza all'estero ove prevista).

La fruizione è consentita a giornate e non è frazionabile a ore.

4. Trattamento economico

Durante il periodo di congedo è riconosciuta un'indennità pari al **100% della retribuzione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle istruzioni operative INPS.

5. Modalità di richiesta

Per fruire del congedo, l'avente diritto deve:

1. comunicare al datore di lavoro i giorni di fruizione in forma scritta, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita;
2. indicare con precisione le giornate richieste.

Ove presente, la comunicazione può essere effettuata tramite il sistema gestionale aziendale dedicato alla richiesta e gestione delle assenze.

Nei casi previsti, è necessario presentare anche domanda all'INPS secondo i canali disponibili (portale istituzionale, patronato, contact center) o secondo le procedure applicabili.

L'Area Risorse Umane resta a disposizione per chiarimenti e supporto operativo.

6. Garanzie e tutela della fruizione

L'azienda garantisce che l'esercizio del diritto al congedo di paternità obbligatorio non comporti alcuna penalizzazione diretta o indiretta sul piano professionale e che le richieste siano gestite nel rispetto delle norme e delle procedure interne.

7. Approfondimenti

Per maggiori informazioni, aggiornamenti normativi e dettagli operativi, si rimanda al sito ufficiale dell'INPS: [Congedo di paternità obbligatorio – INPS](#)